

### **NOTA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE SUL D.M. 4 agosto 2023, n. 109**

Visto il DL 10 febbraio 2005, n. 30 e ss modifiche (anche detto Codice di Proprietà Industriale), che riserva – in particolare con riferimento all'art. 204 - al consulente in proprietà industriale le facoltà di svolgere per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilità, per nuove varietà vegetali, per topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, conseguente a quanto previsto nel comma 2 e 3 di tale articolo;

visto che i consulenti in proprietà industriale sono abilitati alla professione dopo un tirocinio formativo di almeno 18 mesi ed il superamento di un esame che ne verifica la preparazione giuridica, tecnica e linguistica;

visti gli artt. 61 c.p.c. e 15 disp. att. c.p.c. che richiedono di nominare quale consulente tecnico d'ufficio un consulente che dimostri di possedere una 'particolare competenza tecnica';

visto il Decreto Ministeriale 4 agosto 2023, n. 109 relativo al 'Regolamento per l'albo dei consulenti tecnici di ufficio', che prevede una serie di specializzazioni sotto al titolo 'Proprietà Industriale ed Intellettuale' che sono di espressa competenza dei Consulenti in Proprietà Industriale ex art. 202 del Codice di Proprietà Industriale;

atteso che tutti gli operatori del diritto, in particolare nel campo del diritto industriale, hanno interesse ad una elevata qualità delle decisioni nelle procedure giudiziarie;

il Consiglio dell'Ordine auspica che:

- nei ricorsi e nelle cause di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa dei Tribunali, nell'ambito di procedimenti che afferiscano quantomeno alle categorie di Proprietà Intellettuale e Industriale relative a brevetti, modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori, disegni, marchi e nuove varietà vegetali, nonché ad informazioni segrete di natura tecnica (know-how) di cui all'art. 98 del codice di proprietà industriale, la nomina degli ausiliari del giudice per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contempli sempre - pur nel rispetto delle norme generali sulla nomina dei consulenti tecnici di ufficio - almeno un consulente iscritto all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale;

- altri eventuali consulenti, aventi 'speciali competenze' in materie squisitamente tecniche (per esempio, esperti nei settori avanzati della chimica, del biotech, dell'informatica e dell'elettronica), possano essere nominati in ulteriore ausilio ed affiancamento collegiale al consulente tecnico iscritto all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

Milano, 6 dicembre 2023

p. Il Consiglio dell'Ordine dei  
Consulenti in Proprietà Industriale

*Il Presidente*

*Anna Maria Bardone*

